

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
Sostituzioni:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	322	Modifica al terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1438)	327
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	327
Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto (1310)	322	BIANCHI FORTUNATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	327
PRESIDENTE	322, 323	CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	327
CURTI, <i>Relatore</i>	322	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	322	Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823)	328
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	328, 335
BRESSANI ed altri: Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali (<i>Urgenza</i>) (930)	324	AZZARO, <i>Relatore</i>	328, 329, 330, 333, 335
PRESIDENTE	324, 325	BIMA	334
BIANCHI FORTUNATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	325	BRANDI	335
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	325	DE PONTI	334
VESPIGNANI	325	RAFFAELLI	329, 330, 333, 335
		SILVESTRI	332, 333
		TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	335

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ALESI: Norme interpretative ed integrative dell'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari (297)	335
PRESIDENTE	335, 336, 337, 339
ALESI	336
BECCARIA, <i>Relatore</i>	335
BIMA	339
GIOVANNINI	337
SANTAGATI	338, 339
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	339
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
GIOMO: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317);	
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi (<i>Urgenza</i>) (1815)	340
PRESIDENTE	340, 341
VESPIGNANI	341
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	341
Proposta di legge (Rimessione all'Assemblea):	
NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: Modifiche all'ordinamento della guardia di finanza e integrazione della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (1799)	341
PRESIDENTE	341
BRANDI	341
NAPOLITANO FRANCESCO	341
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	341
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
AZIMONTI ed altri: Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi » (1393)	341
PRESIDENTE	341
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	342
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	342
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	343

La seduta comincia alle 10.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Abelli, Di Vagno, Marotta, Martelli e Marzotto sono sostituiti rispettivamente dai deputati Menicacci, Brandi, Pietro Micheli, Maschiella e Alesi.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto (1310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto ».

L'onorevole Curti ha facoltà di svolgere la relazione.

CURTI, *Relatore*. Si tratta di un disegno di legge che viene a modificare talune norme della legge sul lotto al fine di rendere più semplici e sollecite le procedure di pagamento. Le cifre attuali che i ricevitori sono autorizzati a pagare sono piuttosto esigue. Fino a 25.000 lire le ricevitorie pagano direttamente con la sola presentazione della bolletta vincente; invece fino a 75.000 lire ci vuole la preventiva autorizzazione dell'intendenza di finanza. Con l'introduzione del diffuso sistema dell'ambata, le intendenze di finanza e le ragionerie provinciali dello Stato interessate si sono venute a trovare in difficoltà nel dover fronteggiare una mole di lavoro enorme rispetto ai mezzi, adeguati solo a periodi di normalità.

Le innovazioni introdotte dal presente disegno di legge riguardano l'elevazione da lire 25.000 a lire 100.000 dell'importo che le ricevitorie possono pagare direttamente e l'alleggerimento del sistema di pagamento per le intendenze di finanza.

Ritengo utile, pertanto, questo disegno di legge e ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli 1, 2 e 3, ai quali non sono stati presentati emendamenti, e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000.

Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonché quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, è disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio.

A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.

Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la Commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario.

Quando sorga dubbio sulla regolarità della vincita e, in ogni caso, qualunque sia lo importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o più bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta.

Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente ».

(È approvato).

ART. 2.

Il possessore di una bolletta vincente un importo non superiore a lire 100.000, che il ricevitore non ha potuto pagare per mancanza di fondi, può incaricare della riscossione della vincita il ricevitore, il quale curerà lo

incasso della vincita a nome e per conto del vincitore.

A tal fine il ricevitore ritira la bolletta vincente e rilascia al vincitore ricevuta staccata da apposito modello a ricalco, composta da una figlia, da una copia e da una matrice.

Il ricevitore, sotto la sua personale responsabilità, deve controllare la corrispondenza della bolletta vincente col copiaguochi e deve apporre sulla ricevuta la seguente annotazione:

« Visto regolare al confronto col copiaguochi ».

Il ricevitore è responsabile dell'esattezza della compilazione del copiaguochi.

Le bollette vincenti, riguardanti anche vincitori diversi, ma relative alla stessa estrazione, con la copia della ricevuta, debbono essere racchiuse in una busta di prescrizione ed elencate su appositi modelli a ricalco in quadruplici esemplare, uno dei quali rimane nella ricevitoria. Le spedizioni, in piego assicurato, sono fatte settimanalmente all'intendenza di finanza sede di archivio. Per le bollette vincenti, presentate nel penultimo o ultimo giorno della prescrizione, il piego deve essere trasmesso all'intendenza di finanza il giorno stesso della presentazione o al massimo il giorno immediatamente successivo.

Previo accertamento dell'esattezza della liquidazione delle vincite fatta dal ricevitore, l'intendenza di finanza dispone a favore di quest'ultimo il pagamento delle vincite stesse con ordine di pagamento cumulativo speciale sulla sezione di tesoreria provinciale, disposto sullo stesso modello con cui il ricevitore ha trasmesso le bollette vincenti. Un esemplare di tale modello, che costituisce lo ordinativo di pagamento, viene trasmesso alla sezione di tesoreria provinciale. All'atto del pagamento il ricevitore quietanza il titolo a discarico dell'Amministrazione, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 45 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

L'intendenza di finanza conserva il quarto esemplare corredato delle copie delle ricevute.

Dopo l'emissione dell'ordine di pagamento, la commissione di archivio con l'ausilio, se occorre, delle commissioni sussidiarie, procede al confronto delle bollette di ogni modello con le rispettive matrici nei modi stabiliti.

Qualora sia rilevata discordanza tra la bolletta e la matrice, tale che dia luogo all'inesistenza o alla riduzione della vincita, l'im-

porto della vincita non dovuta è addebitato al ricevitore che ha rilasciato la ricevuta.

Un esemplare del modello con il quale è stato disposto il pagamento delle vincite, con le rispettive bollette verificate, è inviato alla Corte dei conti.

La riscossione delle vincite è fatta presso la ricevitoria dai singoli aventi diritto i quali debbono produrre le ricevute in loro possesso, che, debitamente confrontate con le rispettive matrici, sono ritirate dal ricevitore e allegate all'esemplare del modello con il quale le bollette vincenti sono state inoltrate all'intendenza di finanza.

Il vincitore deve ritirare l'importo della vincita nel termine di quattro mesi dall'estrazione. Nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il ricevitore ha l'obbligo di consegnare all'intendenza di finanza il modello sopra indicato corredato delle ricevute ritirate ai vincitori.

L'importo delle vincite eventualmente non richieste dagli aventi diritto nel termine prescritto sarà versato a cura del ricevitore nel capitolo delle entrate eventuali del bilancio dello Stato riguardante la Direzione generale per le entrate speciali.

Nessun compenso è dovuto dal vincitore al ricevitore per la riscossione della vincita per suo conto presso le sezioni di tesoreria provinciale.

(È approvato).

ART. 3.

Per far fronte alle richieste di pagamento di vincite nel corso della settimana, il ricevitore, al momento di dare il conto della riscossione effettuata nella settimana precedente, giusta l'obbligo previsto dall'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, e dall'articolo 238 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, può chiedere all'intendenza di finanza sede estrazionale di trattenere in tutto o in parte la differenza fra le somme riscosse e quelle pagate. La richiesta deve essere documentata con lo spoglio delle vincite di cui all'articolo 37 del regolamento.

Il conto di cui all'articolo 238 del regolamento, al posto della somma da versare, deve recare la dicitura: «Somma trattenuta per pagamento vincite, come da richiesta allegata». A questo fine il ricevitore compila un'apposita richiesta, da allegare al conto, in cui, sulla base dello spoglio delle vincite,

viene data dimostrazione del totale delle vincite fino a lire 100.000 verificatesi nella ricevitoria, di quelle già pagate e di quelle rimaste da pagare.

La richiesta è immediatamente sottoposta al visto dell'intendenza di finanza la quale, ove non la riconosca fondata, ordina al ricevitore di effettuare subito il versamento della somma trattenuta.

Il ricevitore, il martedì successivo, deve rendere conto, separatamente, delle vincite pagate con le somme trattenute, con le stesse modalità relative alle vincite normalmente pagate con i fondi delle riscossioni della settimana.

Il movimento di dare e avere del ricevitore deve risultare da apposite annotazioni sul conto, di cui all'articolo 238 del regolamento. L'eventuale eccedenza tra le somme trattenu- te e le vincite pagate deve essere versata nei modi consueti.

Presentandosene la necessità, il ricevitore può rinnovare la richiesta di trattenimento di somme da versare nei confronti delle riscossioni della settimana immediatamente precedente, osservata la procedura prevista nel presente articolo.

Le vincite pagate sono verificate nei modi consueti.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dopo 90 giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge Bressani ed altri: Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali (Urgenza) (930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bressani, Armani, Belci, Bologna, Fiorot e Marocco: «Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre

1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali ».

L'onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Già ho avuto modo di illustrare in sede referente la proposta di legge del collega Bressani. In quella sede fu richiesta la sede legislativa, poi accordata. Rispetto al testo iniziale, il relatore deve segnalare che da parte del proponente è stato presentato un emendamento con il quale si tende ad abrogare l'articolo 2 che autorizzava il mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ad effettuare operazioni a medio termine anche a favore delle aziende artigiane, ciò in quanto tale facoltà determinerebbe alcune difficoltà attinenti alla competenza propria di questo tipo di istituti. Pertanto, secondo la proposta dell'onorevole Bressani, bisognerebbe sopprimere l'articolo 2 ed aggiungere, dopo l'articolo 7, un articolo aggiuntivo così formulato:

« Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende artigiane e per l'ampliamento o l'ammodernamento di quelle già esistenti, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto dette operazioni siano assistite da provvidenze creditizie della regione stessa o da enti da essa dipendenti.

Alle operazioni di cui al presente articolo, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge ».

Con questo nuovo articolo si viene a coprire l'esigenza da parte dell'ente regione di intervenire in maniera organica nei vari settori in cui si articola l'attività della regione: nel settore industriale, medio e piccolo e commerciale. Nel contempo si mantiene fermo l'obiettivo della proposta per cui il mediocredito allarga la competenza a tutto il territorio della regione. Ricordo che c'è un altro emendamento, presentato dal Governo, tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui am-

montare complessivo non potrà superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.

Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziare nel bilancio della regione ».

Il relatore è favorevole agli emendamenti proposti dal deputato Bressani e dal Governo e sollecita l'approvazione del provvedimento, che ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESPIGNANI. Già in sede referente abbiamo acconsentito in linea generale al provvedimento proposto dall'onorevole Bressani. Veramente ci aveva un po' stupito il fatto che il rappresentante del Governo avesse dei dubbi sulla opportunità che la regione fosse chiamata ad intervenire direttamente soprattutto per quanto riguardava la costituzione del fondo di cui all'articolo 3. Prendiamo atto del fatto che oggi il Governo si limita a richiedere una compartecipazione al cinquanta per cento della regione e non più una esclusione totale di essa. Questo è un passo in avanti notevole, anche se siamo convinti che in materia di intervento per lo sviluppo economico, sia per quanto riguarda il finanziamento alla piccola industria ed all'artigianato, sia per quanto riguarda altri settori, per i quali la Costituzione indica la regione come organo fornito di potestà legislativa primaria, la regione non possa e non debba essere limitata in modo precostituito nella sua attività.

Quanto all'emendamento proposto dallo stesso presentatore non abbiamo obiezioni da sollevare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BIANCHI FORTUNATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Bressani e della proposta di legge, con le modifiche presentate dal Governo stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di

Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, assume la denominazione di « Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia » ed è autorizzato ad esercitare, su tutto il territorio della regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonché ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali.

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il « Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia » è altresì autorizzato a concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende artigiane e per l'ampliamento o l'ammodernamento di quelle già esistenti nel territorio della regione.

Alle operazioni effettuate a favore delle aziende artigiane, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2, di cui il proponente, onorevole Bressani, ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 2 si intende quindi soppresso.
Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La regione Friuli-Venezia Giulia può partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto con apporti, il cui ammontare sarà stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della regione.

Alla regione non si applicano le norme procedurali fissate, per l'ammissione di nuovi partecipanti e per gli aumenti del fondo di dotazione, dallo statuto dell'Istituto.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

ART. 3.

La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potrà superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.

Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziati nel bilancio della regione.

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto formulato nel testo ora approvato.

Poiché agli articoli 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è sostituito dal seguente:

« Detto statuto regolerà la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione al medesimo per un terzo allo Stato, per un terzo alla Regione e per un terzo agli istituti partecipanti ».

(*È approvato*).

ART. 5.

La Regione Friuli-Venezia Giulia può far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sarà stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della regione.

Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempre secondo le finalità e con le modalità ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di rotazione

di cui alla predetta legge 18 ottobre 1955, n. 908, una gestione separata.

Dette somme saranno gestite mediante le Casse di risparmio della regione con l'osservanza delle modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il presidente del Fondo di rotazione e le Casse di risparmio interessate.

(È approvato).

ART. 7.

In caso di effettivo apporto della regione al Fondo di rotazione, il comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 18 ottobre 1955, n. 908, sarà integrato con due membri da designarsi dalla Giunta regionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal presentatore, onorevole Bressani:

ART. 8.

Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende artigiane e per l'ampliamento o l'ammodernamento di quelle già esistenti, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto dette operazioni siano assistite da provvidenze creditizie della regione stessa o da enti da essa dipendenti.

Alle operazioni di cui al presente articolo, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

(È approvato).

Propongo che il titolo della proposta di legge sia così modificato:

« Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie in favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica al terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica al terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ».

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge, presentato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, prevede la modificazione del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967. La modificazione concerne la durata in carica del collegio sindacale, che dovrebbe essere portata da un anno a tre anni, conformemente all'articolo 2.400 del codice civile, che prevede tale durata per le società per azioni e per tutte le società commerciali.

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

Ritengo che il disegno di legge debba essere approvato, essendo intuitivo che la durata in carica per un anno del collegio sindacale non consente di approfondire i compiti demandati dalla legge al collegio stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BIANCHI FORTUNATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico :

« A decorrere dal 1° gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso: " I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili " ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa ».

L'onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione concerne le agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa. È un provvedimento molto semplice nella sua struttura, anche se le sue motivazioni hanno radici nell'attuale ed assai complessa situazione monetaria del nostro paese e quindi nella attuale situazione economica.

Il disegno di legge si propone di raggiungere due obiettivi. Il primo è quello della incentivazione agli investimenti produttivi. In questo senso il disegno di legge deve intendersi come la continuazione del famoso « decretone » che il Parlamento discusse ed approvò nell'agosto 1968. Per questo motivo sottolineo l'estrema urgenza ed importanza del provvedimento che dovrebbe in certo modo agevolare il contenimento di quella fuga di capitali dal nostro paese che in tutti gli ambienti economici si lamenta, e giustamente.

Il secondo obiettivo è quello di incoraggiare le società che siano in possesso dei requisiti necessari a chiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale in borsa delle loro azioni. Anche in questo settore si sono avute lamentele e critiche sulla povertà della nostra borsa e in ordine alla disponibilità di azioni ed alla loro commercializzazione. Aumentare i titoli di borsa significa dare a chiunque la frequenti e in generale a tutti i risparmiatori la possibilità di scegliere tra un maggior numero di titoli.

Come dicevo, la struttura del disegno di legge è estremamente semplice. L'articolo 1 prevede che gli aumenti di capitale siano esentati dalla tassa di concessione governativa e assoggettati al pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa di 2 mila lire. Inoltre essi non concorrono a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società, e questo per cinque anni dal momento in cui i suddetti aumenti vengono deliberati. Sorge una questione di una certa delicatezza di cui certamente la commissione

si è resa conto. Il provvedimento di legge limita questa agevolazione fiscale a quegli aumenti di capitale deliberati entro due anni dal 19 settembre 1969 e integralmente conferiti e versati entro tre anni da tale data. Vi sono quindi tre condizioni necessarie: 1) che si tratti di società per azioni ammesse alle quotazioni in borsa; 2) che si tratti di aumenti di capitali deliberati entro due anni dal 12 settembre 1969; 3) che essi vengano integralmente conferiti entro tre anni dalla stessa data.

Resterebbero cioè fuori dalle agevolazioni quegli aumenti di capitale che invece siano stati deliberati in data precedente al 12 settembre 1969.

Questo aspetto è particolarmente importante e lo segnalo alla attenzione dei commissari perché evidentemente resterebbero esclusi dalle agevolazioni quegli aumenti di capitale che siano stati fatti indipendentemente dalle agevolazioni che si attendevano, per un investimento autonomo.

Stabilite le agevolazioni che vengono concesse agli aumenti di capitale, quali sono le ulteriori condizioni? Questi capitali devono essere capitali in aumento. Se cioè si trattasse di capitali che vengono ad integrare quelli che sono stati decurtati in conseguenza di rimborso a soci o liberazione di essi dall'obbligo di versarli, queste integrazioni non rientrerebbero nelle agevolazioni previste. Seconda esclusione: le agevolazioni non si applicano all'aumento di capitali derivati da passaggi da riserve a capitale o da incorporazioni di altre società.

L'articolo 2 precisa che le agevolazioni si riferiscono non soltanto alle società che attualmente sono ammesse alla quotazione in borsa, ma anche a quelle che, entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui è stato deliberato l'aumento, siano ammesse alla quotazione in borsa.

Sempre l'articolo 2 precisa che le agevolazioni verrebbero ritirate completamente nel caso in cui, per una ragione qualsiasi, le società che non ne hanno fatto richiesta non fossero ammesse alla quotazione in borsa.

Questa è la struttura tecnica del disegno di legge; sono a tutti note le ragioni politico-economiche che sono alla base del provvedimento. È estremamente urgente che esso venga definito e pertanto ne raccomando l'approvazione sollecitata da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. La relazione del collega Azzaro, quanto mai misurata, parsimoniosa, prudente ed accorta, lascerebbe pensare che il disegno di legge 1823 sia una di quelle leggine, non mai sufficientemente deprecate dall'onorevole La Malfa, e con più autorevolezza e vigore dai rappresentanti del quadripartito, e con più autorevolezza ancora dal Presidente del Consiglio il quale, mi pare, ebbe a fare, qualche mese fa, una circolare in proposito, richiamando tutti i dicasteri alla necessità di operare delle grandi scelte.

Non si tratta, in effetti di una leggina; essa è tale solo nella sua apparenza cartacea, in quanto, si tratta di un provvedimento di notevolissima portata economica, tributaria e finanziaria. Non tratterò, in questa sede, di questi aspetti, perché mi auguro che altri, in seno alla maggioranza, possa farlo con più autorevolezza di me.

Vorrei ricordare che non molto tempo fa, la Camera ed il Senato si sono occupati di un argomento consimile quando si discusse il decreto legge 30 agosto 1968, n. 918. In occasione di esso ci trovammo in presenza dell'articolo 14 che trattava la materia che oggi viene riproposta dal disegno n. 1823. L'articolo 14, credo sia opportuno ricordarlo, diceva sostanzialmente che gli aumenti di capitale sociale delle società per azioni, in accomandita, a responsabilità limitata, deliberati entro quattro anni dall'entrata in vigore del decreto, non concorrevano per l'esercizio in corso, cioè il 1968, o per quello in corso alla data di sottoscrizione e per altri dieci successivi, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società, fermo restando che anche sul loro ammontare « si commisuri il 6 per cento del reddito non soggetto all'imposta sulle società. Per le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto l'agevolazione di cui al precedente comma, ha effetto anche per il capitale sottoscritto in sede di costituzione, sempre che i conferimenti siano fatti nel termine dei quattro anni dalla data stessa ».

Questo era il testo originale e su questo testo si accese una notevole discussione alla quale anche noi partecipammo e che fu risolta nel senso di accogliere le nostre e anche le altrui argomentazioni e cioè che non si poteva introdurre una simile normativa nemmeno nel decreto di allora, che già appariva notevolmente eterodosso rispetto ad una politica economica degna di questo nome. Si giudicò l'articolo 14 non solo avulso dalla politica di piano ma inammissibile rispetto

a un corpo di politica economica rispondente alle esigenze generali del paese. Furono poi affacciati moltissimi argomenti validi. Quella discussione fu risolta con una giusta presa di posizione all'interno della maggioranza di allora, da parte del partito socialista, credo anche in ragionevole accordo con gli altri settori della maggioranza. Fu stabilito non di abolire l'articolo 14 ma di trasformarlo radicalmente in un nuovo testo che non conteneva più queste agevolazioni decennali ma soltanto l'esenzione dalle tasse di concessione governative, che fu stabilita in quota fissa per questi particolari soggetti, persone giuridiche e non persone fisiche. Fu un compromesso che non trovò soddisfazione neppure presso coloro che volevano la cancellazione pura e semplice, ma si disse che era meglio tale compromesso piuttosto che aprire le porte a una detassazione generale e permanente di tutte le società passate, presenti e future in ordine all'imposta sulle società. Si disse che era meglio questo compromesso piuttosto che approvare privilegi che sono inammissibili, almeno fino a quando fosse stata attuata la riforma delle società per azioni che si assicurò imminente e fino a quando non si fosse affrontato il problema del regime tributario di tutti i soggetti in sede di riforma tributaria.

Oggi, onorevoli colleghi - ed ecco l'importanza enorme di questa leggina - si fa passare dalla finestra quello che fu respinto dalla porta, e mi auguro che si possa discutere pacatamente come allora per respingere l'immissione di questa norma anomala e di puro favore, che non ha rilievo alcuno sul terreno economico. Onorevole Azzaro, non ripeta i discorsi che si possono leggere ormai da una decina di anni nella prosa di alcune autorità monetarie o della Confindustria che non mirano a raggiungere la finalità di animare il mercato borsistico ma solo ad un'altra operazione, premessa della quale è stata l'esportazione dei capitali e la sua tolleranza.

AZZARO, *Relatore*. Non ho ben compreso a che cosa mira quest'ultima osservazione.

RAFFAELLI. Dicevo che non bisogna seguire la letteratura della Confindustria, dell'Assonime o delle cosiddette autorità monetarie che da dieci anni ci bombardano per ottenere la detassazione delle società per azioni, la detassazione della raccolta del capitale. Abbiamo scoperto in altra sede che già la detassazione di fatto opera a favore di questi grandi complessi e dei loro proprietari. Le ragioni economiche addotte dal relatore

non hanno alcun senso, perché oggi le operazioni relative all'esodo dei capitali sono state accentuate in quanto l'estromissione di capitali ingenti è un'arma per ottenere determinate politiche fiscali. Le autorità monetarie sostengono che i capitali espatriano per ricercare una migliore remunerazione e che quindi occorre creare occasioni di maggiori investimenti in Italia. Mentre tutti si aspettavano qualche provvedimento sanzionatorio nei confronti delle vie attraverso le quali i capitali sono stati esportati, le autorità monetarie propongono invece vantaggi ed incentivi: se si trasforma il capitale in capitale azionario si regala l'8 per cento o il 9. Ecco, signor Presidente, l'operazione pura e semplice.

Ma vi è un altro argomento preliminare. Quando noi poniamo in rilievo stridenti ingiustizie, stridenti casi di sperequazione fiscale, quale quello della tassazione dei salari o delle pensioni, ci sbarrate la strada affermando che il problema potrebbe essere esaminato, ma nel quadro della riforma tributaria. Però quando si tratta di casi come questo il quadro della riforma tributaria non è più presente.

Un'altra questione che sollevo in via preliminare è quella di una curiosa norma inserita nel provvedimento e spiegata nella relazione che lo accompagna. Dice la relazione che l'articolo 1 stabilisce al primo comma che gli aumenti di capitale deliberati dal 12 settembre 1969, data della riunione in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento, e fino a due anni da tale data e versati entro tre anni dalla stessa data sono esenti dalla tassa di concessione governativa, ecc. Cioè in questo caso viene inventato un nuovo termine; una misura fiscale, in questo caso una agevolazione tributaria, decorre dalla data della riunione del Consiglio dei ministri. Ho sempre saputo che in casi del genere si deve ricorrere al decreto-catenaccio; in questo caso si tratta di agevolazioni che sono sempre state ancorate in sede legislativa a un termine preciso e sicuro; per esempio, quando si è detassata l'energia elettrica per quell'imposta infame delle cinque lire, non si è fatto riferimento alla data di riunione del consiglio di amministrazione (30 agosto), ma al periodo di lettura successivo ecc.; io ed altri colleghi della mia parte per aver chiesto di fissare una data di calendario fummo chiamati incompetenti.

Quindi, signor Presidente, sollevo una questione procedurale. Si può infatti verificare una situazione di interferenza, di im-

perio sugli uffici, senza una norma del diritto positivo o senza uno strumento da sottoporre a ratifica o a conversione? Vorrei sottoporle una domanda, onorevole Tantalò. Supponiamo che in una regione dopo il 12 settembre sia stato deliberato un aumento di capitale di una società; che cosa deve fare l'ufficio del registro? Deve applicare la legge scritta oppure è tenuto a leggere la relazione che accompagna questo disegno di legge? E quando l'avrà letta, come si comporterà? Non potrebbe commettere disattenzione dei doveri del suo ufficio, incorrendo in responsabilità anche personali?

AZZARO, *Relatore*. A lei risulta che questo sia avvenuto, onorevole Raffaelli?

RAFFAELLI. Dico questo perché voglio arrivare anche più in là.

Ha valore di un decreto? No. Ha un valore occulto?

Questo interessa la Confindustria? Potrebbe però sorgere un'associazione molto più piccola che potrebbe dire al Governo: fate qualcosa per me. Quindi, a che cosa serve scardinare tutte queste regole? Per quale ragione? Chi lo ha richiesto? Perché il 12 settembre? E perché non avete fatto il decreto, e se non lo avete fatto, perché non stabilite un termine sicuro? Sono interrogativi ai quali non mi sento di poter rispondere. Un provvedimento di tale portata non poteva essere assegnato in sede legislativa se non in determinate ed eccezionali condizioni quali un previo accordo.

Onorevoli colleghi, queste sono alcune cose preliminari. Il disegno di legge anche se piccolo, involge tutta la politica economica, almeno per quanto attiene il settore dell'uso delle risorse del paese e, della politica creditizia, il settore delle manovre finanziarie in Italia e i collegamenti con tutti i terremoti monetari che si sono verificati all'estero e che ormai condizionano obiettivamente, le politiche nazionali e tanto più la politica italiana.

Detto questo come premessa; mi pare che dobbiamo circondare ora questo provvedimento della descrizione delle condizioni entro le quali agisce ed è chiamato ad operare.

Devo fare un'osservazione. Qui si prevede un provvedimento destinato ad aumentare il capitale di rischio delle società per azioni esistenti, se aumenta, alle società per azioni che andranno a quotarsi in borsa e, secondo me, solo alle società per azioni.

Cosa rappresentano le società per azioni in Italia?

Mentre si proponeva questo provvedimento, se ne sono presi anche altri sui quali non possiamo tacere. Quali sono quelli presi senza legge?

Sono questi: bloccare tutti i tipi di finanziamento a breve, medio e lungo termine per tutta l'Italia e per tutti i soggetti che non siano società per azioni molto grandi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono ferme, da alcuni mesi duemila domande di finanziamenti a piccole e medie aziende per circa trecento miliardi e nessuno sa, neppure le autorità cosiddette di Governo, quando e come potranno essere accolte.

Si dice, onorevole Tantalo, che oltre alle duemila domande giacenti presso gli organi centrali, ve ne siano, in fase di istruttoria, in tutta l'Italia, altrettante per non meno di altri trecento miliardi, ferme da alcuni mesi e nessuno sa come e quando potranno essere accolte.

Da queste aziende, cui si blocca scientificamente e deliberatamente il credito, dipendono occupazione e investimenti nel settore dinamico dell'apparato industriale italiano, perché quello statico, quello cioè delle grandi società per azioni non concorre se non molto parzialmente, all'aumento dell'occupazione. Quindi questa prima misura presa ed attuata senza alcuna legge rischia di provocare gravissime conseguenze.

L'attività della Sezione di credito per la cooperazione è ferma, data la resistenza opposta a riconsiderare la necessità di adeguamento del fondo di dotazione. Tale fondo è di sei miliardi e perciò assolutamente sproporzionato alle esigenze, tanto che la Banca Nazionale del Lavoro ha bloccato ogni lira di maggiore espansione e ha chiesto i rientri. Nessuno istituto bancario è in grado di fare un finanziamento a medio termine di una lira; anzi, c'è una lettera delle autorità monetarie che invita tutte le banche ad accelerare i rientri. Per un tessuto fragile come sono le piccole e medie industrie in espansione ciò significa dire: dovete ridurre, licenziare, dovete fallire. Per quanto riguarda l'artigianato il collega Laforgia, ha spesso insistito sull'esaurimento dei fondi e dei contributi in conto interessi presso l'Artigiancassa.

Le operazioni si stanno fermando; delle numerose domande se ne accoglie una su quattro, dopo tre mesi, ed alla condizione che vi siano banche che non chiedano il riscontro.

Banche di questo tipo cominciano a non esercene più.

Per quanto riguarda le opere pubbliche degli enti locali, bisogna dire che tutti gli istituti che di solito finanziano tali enti non hanno una lira o se ce l'hanno, non vogliono fare queste operazioni.

Per la prima volta, negli ultimi 15 anni, operazioni di mutuo già contrattate vengono disdette dal Consorzio di credito per le opere pubbliche con la seguente dichiarazione: « non possiamo emettere una lira di obbligazioni né sappiamo se e quando la potremo emettere. Non abbiamo soldi: tutto è disdetto ».

Si sono riuniti in Lombardia gli amministratori democristiani delle provincie lombarde ed hanno protestato perché è tutto chiuso, hanno chiesto che le Casse di risparmio e le altre banche recedano da questa posizione almeno per certe opere pubbliche. Questa riunione è molto importante, perché credo che sia la prima volta che gli amministratori della democrazia cristiana, che sono sempre stati propensi a definirci allarmisti ed agitatori, sono divenuti anch'essi allarmisti ed agitatori; ciò significa che la situazione che sto descrivendo è obiettivamente rispondente alla dura realtà.

Centinaia e centinaia di imprese che stavano per iniziare o avevano iniziato certi lavori rimarranno senza finanziamenti, nell'impossibilità di occupare lavoratori nelle attività di costruzione e trovandosi esse stesse sbilanciate.

Siamo di fronte ad una manovra politica che dobbiamo conoscere e denunciare: la manovra politica di mettere in difficoltà la grande fascia delle piccole e medie imprese, in un momento di lotta per il rinnovo dei contratti, per costituire un argine di resistenza e di sicurezza a favore dei monopoli, che possono resistere, come platea contraria alle rivendicazioni sindacali, con l'aiuto del Governo e delle autorità monetarie.

Ma vi è una terza operazione, che è quella di giocare sul barile di polvere delle scelte sbagliate. Non c'è una lira per i comuni, non c'è una lira per la piccola e media industria, è bloccato il credito a breve e medio termine, non c'è una lira per l'edilizia popolare — e la situazione che ne consegue è drammatica, ma nonostante questo possiamo leggere sui giornali di dieci giorni fa che non si emette neppure un'obbligazione per tutto questo, mentre si emettono obbligazioni per cento miliardi di lire per proseguire il programma autostradale. Questa è la situa-

zione: si disdicono i mutui per gli ospedali, ma si emettono cento miliardi di obbligazioni per le autostrade. Si compie una specie di delitto economico.

Questo è il contesto della situazione, di cui nulla dice la relazione. Dobbiamo scoprire queste cose non attraverso le affermazioni del Governo ma attraverso quanto si verifica nel paese, poi veniamo in Commissione e ci si dice che dobbiamo animare il mercato borsistico.

I vantaggi delle società per azioni sono molti, onorevoli colleghi. Ella, signor Presidente, che è un esperto, sa che una vecchia dottrina definì la società per azioni come lo strumento più idoneo per non pagare le imposte. Riconosco che è una definizione superata, perché le società per azioni hanno avuto la funzione di riunire i capitali, funzione che poi hanno perso, perché quando vi sono 370 mila azionisti, basta che 5 di essi si riuniscano nel salotto di una grande città lombarda o laziale e decidano, perché gli altri ne paghino le conseguenze. È chiaro che nell'impresa, a tali condizioni, non può esservi l'afflusso di capitale di rischio; perché il povero tapino che ha risparmiato cento mila lire dovrebbe affidarle al cavaliere del lavoro Luigi Bruno o al presidente della Montedison, ingegner Valerio? Non glielo consiglia il parroco, né glielo consiglio io. Perché dovrebbe farlo? Per aiutarli ad aprire la Standa e a chiudere uno stabilimento chimico, oppure per vedere le sue azioni calare? La borsa è stata distrutta da questo, ed era inevitabile, perché è un ordigno capitalistico andato in malora per le contraddizioni interne del capitalismo.

Le società per azioni, dicevo, hanno molti vantaggi, e le maggiori, pochissime, ne hanno moltissimi. La Mediobanca di Milano ha pubblicato un'indagine, ripresa anche da *L'Espresso*, che è interessante vedere; in essa tra l'altro si dice che il gruppo di società più forti, che hanno il 24 per cento del fatturato, dispongono del 51 per cento di credito, di modo che tutte le altre imprese, piccole o meno piccole, non societarie o societarie, pur rappresentando il 74 per cento del fatturato e pur rappresentando la speranza dell'espansione dispongono soltanto di meno della metà delle risorse creditizie del paese.

Onorevoli colleghi, a questo punto potrei chiedervi di dirci come intendete correggere questa strozzatura, questa rapina delle risorse del paese da parte delle più grandi imprese che hanno il triplo o il quadruplo di possibilità di accesso alle risorse creditizie.

Queste società hanno molti altri vantaggi; hanno costi più bassi, godono di tariffe di privilegio anche per i servizi pubblici. Onorevole Brandi, guardi le tariffe per l'elettricità: c'è chi paga 4 lire al chilowattora e chi ne paga 24; pagano 4-5 lire le più grandi imprese, mentre ne pagano 19-24 le più piccole, e questo anche dopo la nazionalizzazione dell'energia elettrica. Queste società godono vantaggi in materia di imposte. Infatti il gettito della ricchezza mobile e della complementare è per tre quarti costituito da prelievi sui salari, sugli stipendi, sulle pensioni.

Per questi motivi esprimiamo la nostra avversione al disegno di legge che, a nostro avviso, non deve essere discusso prima della riforma tributaria. La condizione preliminare per discutere questo disegno di legge, se ci sarà la possibilità, sarà quella di conoscere come esso si inquadri nella politica del credito, oggi fatta drammatica ed urgente. Detto questo bisognerà poi vedere se questo provvedimento, così formulato, può o meno essere armonizzato o sopportato dall'economia italiana.

Vorrei concludere con una raccomandazione. La Commissione finanze e tesoro perderebbe una occasione unica se passasse a discutere questa legge senza aver prima esaminato e studiato la politica creditizia del paese nell'attuale congiuntura.

SILVESTRI. Devo dire che sono molto perplesso. Infatti mi trovo a dover parlare fra una brevissima relazione e una lunga replica del rappresentante dell'opposizione. Avrei voluto che il relatore fosse stato più ampio nella sua relazione in quanto ritengo che ci siano ancora degli interrogativi che meritano una risposta. Il provvedimento, oggettivamente preso, ha indubbiamente dei lati positivi. Il relatore ha parlato di incentivazione agli investimenti e su questo, mi pare, siamo d'accordo nel riconoscere la situazione di carenza di investimento rispetto alle risorse del paese. Ha accennato anche all'incentivazione del mercato borsistico e anche su questo siamo d'accordo, nel riconoscere cioè la situazione strana del mercato borsistico italiano che ha a disposizione troppi pochi titoli. Bisognerebbe però che il provvedimento avesse a monte provvedimenti quali il disegno di legge sui fondi di investimento perché non si possono creare fondi di investimento su una borsa che dispone di pochi titoli. Infatti, quando abbiamo visto, attraverso una disposizione ministeriale, imporre ai fondi esteri il contingente del 50 per cento dei titoli italiani, abbiamo avuto

un certo risultato in borsa anche se ne hanno approfittato soprattutto gli speculatori.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un altro aspetto del problema che è stato anche accennato dall'onorevole Raffaelli. Mi sembra che questo provvedimento potrebbe essere utilmente inquadrato in quello più vasto della riforma della società per azioni. Indubbiamente abbiamo una legislazione sulle società per azioni che è la più carente rispetto a quelle straniere e che permette giochi e facilitazioni. Sono d'accordo sul fatto che quello al nostro esame non è un provvedimento di modeste dimensioni ma che rappresenti una continuazione della politica economica di incentivazione. Su questo mi sembra che siamo tutti d'accordo. Ora vediamo se siamo d'accordo sugli strumenti atti a raggiungere questi obiettivi. Vorrei aggiungere che il problema, oltretutto nella legislazione delle società per azioni, dovrebbe essere inquadrato in quella legislazione delle borse valori per la quale nella passata legislatura era stata creata una Commissione. Si tratta di creare dei nuovi titoli e vedere la sorte che hanno una volta emessi. I risultati poi che ne derivano vanno valutati non soltanto sotto l'aspetto del finanziamento alle imprese ma anche considerati nel loro ulteriore tragitto nella borsa e dopo la borsa. Ci vuole un collegamento con i provvedimenti che riguardano la legislazione sulle società per azioni, la legislazione delle borse valori e i fondi di investimento.

Ho qualche dubbio anche a proposito del fatto che la data di decorrenza viene fissata dal giorno della riunione del Consiglio dei ministri, e sul fatto che possano essere poste in atto manovre finanziarie per fare in modo che l'aumento di capitale delle imprese sia soltanto fittizio. Intendo dire: sono sufficienti le garanzie poste nel disegno di legge?

Vorrei ora rivolgermi direttamente al collega Raffaelli, il quale ha detto molte cose, ma una in particolare mi ha colpito. Egli ha detto, cioè, che con queste norme noi finiremo per dare un premio agli esportatori di capitale.

RAFFAELLI. L'ho detto e lo confermo.

SILVESTRI. Ora, in una condizione di libero mercato, non vedo come sia possibile frenare i movimenti di capitali; vorrei che Raffaelli mi dicesse quale strumento tecnico politico si potrebbe adottare. Bisognerebbe forse abrogare il segreto bancario ma non credo che neppure questo sarebbe sufficiente.

Mi chiedo, quindi, se tale strumento esista e se si possa andare al di là di una semplice condanna morale degli esportatori di capitali.

Sono invece d'accordo con l'onorevole Raffaelli quando chiede al Governo spiegazioni sul perché sia stata bloccata l'erogazione di fondi sulla legge n. 623. La situazione in questo campo è veramente drammatica e inconcepibile. Sono mesi che il Mediocredito non eroga fondi alle piccole e medie industrie, che anche nella mia regione rappresentano l'ossatura di tutta la struttura industriale. Ed è ancora più grave che ancora non si sia fornita alcuna spiegazione. È inammissibile che una legge di cui è stata sempre unanimemente riconosciuta l'utilità e l'efficacia rimanga inutilizzata per tanto tempo.

Il collega Raffaelli chiede poi che questo provvedimento sia inquadrato in una politica generale del credito e può anche trattarsi di una richiesta legittima, ma non so se in pratica si possa giungere a tanto. Credo che potremmo invece più realisticamente chiedere al Governo di esporci il suo pensiero sulla riforma societaria, sulla riforma delle borse valori e sui fondi di investimento, con l'indicazione di quelli che possono essere i tempi di realizzazione.

Detto ciò, e passando al merito del provvedimento in esame, penso che la prima domanda da porsi sia: queste agevolazioni sono troppo vaste o troppo ristrette? È stato fatto un calcolo di quella che sarà la diminuzione di entrate dello Stato a causa delle esenzioni previste?

Mi sembra inoltre di aver capito che l'agevolazione è prevista soltanto per i conferimenti a contanti e non anche per i conferimenti di titoli (immobili, opifici industriali, eccetera).

AZZARO, *Relatore*. L'agevolazione, con queste norme, viene estesa ai conferimenti di qualsiasi genere.

SILVESTRI. In tal caso, allora, l'agevolazione è molto più vasta, perché mentre sui conferimenti in contanti la tassa di registro è dell'1 per cento, quella sui conferimenti di opifici industriali è del 2,50 per cento e su quelli di immobili del 4 per cento.

Per concludere, mi dichiaro d'accordo sugli scopi del provvedimento, ma ho molte perplessità sul sistema prescelto e mi riservo di esprimere il mio parere definitivo dopo che avrò ascoltato le delucidazioni ulteriori che ci possono venire dal relatore e dal rappresentante del Governo.

BIMA. Credo che le osservazioni, se non le conclusioni, del collega Silvestri possano in gran parte essere condivise. Tutti i dubbi da lui sollevati, in effetti, non si prestano ad una facile risposta. Quando infatti egli chiede se esista uno strumento tecnico-politico per frenare, in un regime di economia aperta, l'esodo dei capitali, io credo che l'unica risposta che si possa dare sia: sì, esiste, è lo strumento legislativo che noi stiamo discutendo. Salvo poi esaminare, naturalmente, se le agevolazioni concesse siano troppo vaste o troppo ristrette. A questo proposito devo dire che questo provvedimento è (come ha già detto il collega Raffaelli) l'*errata corrige* o, meglio, il parziale ripristino dell'articolo 14 del decreto n. 918, il cui limite decennale è stato ristretto a un quinquennio.

Io vorrei dire, per associarmi ad alcune pregiudiziali fatte sia da Silvestri che da Raffaelli, che noi oggi ci troviamo in grave difficoltà nel discutere questo provvedimento in quanto non sono stati approvati altri provvedimenti nell'ambito dei quali si sarebbe dovuto inserire questo disegno di legge. I provvedimenti a cui mi riferisco sono la riforma delle società per azioni e la riforma tributaria. Credo però che nel frattempo si potrebbero limitare queste agevolazioni fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria. Diversamente potremo soltanto prospettare gli interrogativi posti dall'onorevole Silvestri e condividere, anche se in parte, le giuste osservazioni fatte da Raffaelli allorché ha lamentato il giro di vite che gli istituti di credito hanno operato in questi giorni e che ha messo in grave difficoltà le aziende per quanto riguarda il reperimento dei capitali. Se questa osservazione è giusta, onorevole Raffaelli, e se non è possibile rispondere peraltro in modo pieno agli interrogativi del collega Silvestri, dobbiamo credere che questo strumento è ancora valido, perché si propone due cose: incentivare il mercato azionario non soltanto favorendo le società già quotate in borsa, ma ampliando il mercato borsistico immettendovi nuove società. Inoltre se riteniamo che non ci sono altri strumenti, se non questi, si potrebbe accettare questo disegno di legge che risponde anche alle drammatiche osservazioni fatte dal collega Raffaelli.

DE PONTI. Anch'io, come il collega Silvestri, mi sento un poco a disagio a discutere questo disegno di legge. Recentemente ho pregato i colleghi di voler soprassedere alla discussione in attesa di inquadrare il provvedi-

mento relativo alla tassazione dei redditi di lavoro in uno più ampio che potrebbe essere la riforma tributaria. Lo ho fatto perché è da tempo che sostengo che questo è il momento dei testi unici e non degli interventi settoriali.

Il disegno di legge alla nostra attenzione propone una certa operazione consistente nell'ancorare i capitali di rischio alle aziende. Mi permetto di far notare che l'ancoramento del rischio non può essere dovuto solo ai grandi complessi, perché anche quelli piccoli concorrono alla realizzazione di quella politica che per noi, e contemporaneamente per tutti, è di occupazione, di prosperità.

Per quanto riguarda le occasioni di investimento o di migliore investimento devo dire che erano molto meglio inquadrate nel tanto bistrattato articolo 14. Inoltre devo dire che il problema, sia dell'occupazione, mai disgiunto da quello della produttività, ha complementi diversi e, se è vero che le società per azioni quotate in borsa hanno degnamente operato finora per il bene della comunità nazionale, è anche vero che la produttività marginale non è presente solo a quei livelli. Anzi possiamo dire che di fronte alle grandissime capitalizzazioni per unità di lavoro ci sono capitalizzazioni meno forti ma che sono altrettanto produttive e che si aspettano di essere incentivate.

L'ultima osservazione, sempre valida, ma che vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi è che questa è una manovra anche anticongiunturale. Tuttavia sarebbe opportuno cominciare ad operare con manovre anticongiunturali anche tramite il bilancio. La classica manovra è quella fiscale. E se riteniamo di dover incentivare in qualche maniera gli investimenti potremo forse raggiungere più rapidamente lo scopo manovrando le leve fiscali.

Infine devo fare due piccole osservazioni. La prima riguarda la durata della decorrenza, che è inaccettabile. Al riguardo anche il relatore, pur se velatamente, ha manifestato qualche perplessità.

Inoltre, se riteniamo di dover aiutare l'ancoramento del capitale di rischio, per quale motivo la ricostituzione dei capitali non deve essere premiata allo stesso modo? Dal punto di vista economico è la stessa cosa se io aumento un capitale o ricostituisco un capitale che per disavventure economiche ho dovuto ridurre.

Vorrei aggiungere che alcune delle osservazioni dell'onorevole Raffaelli sono animate da spirito politico. L'affermazione che si tratti di una manovra antisindacale non mi pare

sostenibile, perché tutti sanno che in un momento del genere la discussione è apparentemente più accesa tra i grossi sindacati, ma poi le conseguenze sono vissute molto di più dalla piccola e media azienda.

Quanto alla possibilità di operare sui cosiddetti capitali vaganti, sono dolente di dire, per quel poco di politica economica che conosco, che tale possibilità non sussiste, ove si accolga l'ipotesi che vi è un mercato libero: vi è soltanto la speranza di operare con opportune incentivazioni.

Per quanto riguarda i vantaggi delle società per azioni, mi dispiace di dover dire che essi sono in realtà molto meno rilevanti di quanto non appaiano; vi sono soltanto vantaggi per le grosse concentrazioni di capitale, che non sempre e obbligatoriamente coincidono con la formula di società per azione.

Ma devo sottolineare che se davvero vi sono situazioni nelle quali assistiamo a un calo di efficacia, è anche vero che il mercato finanziario, o la borsa, si distrugge soprattutto quando si distrugge lo spirito di iniziativa, il gusto di fare, quando non si premia il gusto di rischiare, nel senso di operare democraticamente in libertà.

Per concludere, penso di non fare un grosso torto al Governo che ha proposto questo disegno di legge chiedendo un rinvio della discussione, per consentirci di meditare bene e di approvare un provvedimento del genere con il minimo di frizione. Il problema delle società per azioni e della borsa dev'essere inquadrato in un più ampio contesto, e non solo finanziario; se vogliamo aiutare l'ancoramento del capitale di rischio alle società, ciò deve essere fatto per tutte le società. Nego che si possa pensare di agevolare il mercato finanziario soltanto attraverso questo tipo di interventi, perché occorre ben altro.

AZZARO, *Relatore*. Poiché l'onorevole De Ponti ha avanzato una proposta di rinvio, vorrei che la Commissione si pronunciasse su di essa. Ritengo infatti che sarebbe più produttiva che la discussione proseguisse alla luce dei dati che alcuni membri della Commissione hanno richiesto.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

BRANDI. Ritengo che questo rinvio debba essere determinato in rapporto alle dichiarazioni del Governo relative a tutti gli interrogativi che sono stati posti dagli onorevoli Silvestri, Raffaelli e Bima. Questo disegno di

legge a mio avviso non dovrebbe essere considerato a sé stante, ma dovrebbe essere inquadrato in un provvedimento globale.

RAFFAELLI. Il significato del rinvio non può che essere quello dell'approfondimento di alcune questioni generali, in ordine alle quali il Governo dovrà anche dirci se questo provvedimento è unico o se ne seguiranno altri.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non solleviamo obiezioni; è evidente che quando riapriremo la discussione saremo pronti a rispondere su tutto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Alesi: Norme interpretative ed integrative dell'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari (297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alesi: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari ».

L'onorevole Beccaria ha facoltà di svolgere la relazione.

BECCARIA, *Relatore*. La proposta di legge, oltre a perseguire lo scopo di una perequazione tributaria, è intesa a rimuovere la discriminazione che attualmente esiste tra eredi di debitori commercianti e non commercianti per quanto si riferisce alla decurtazione dall'asse ereditario dei saldi passivi di conto corrente bancario. Inoltre tende ad eliminare le incertezze che l'evoluzione più recente della giurisprudenza ha determinato per quanto attiene alla documentazione che bisogna produrre per ottenere il riconoscimento di queste detrazioni. A tale scopo il provvedimento propone nuove norme interpretative e integrative dell'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante

l'approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari, norme da inserire tra il quinto e il sesto comma del precitato articolo.

Secondo la precitata legge n. 3270, i debiti erano riconosciuti agli effetti fiscali se venivano così dimostrati: se commerciali, di qualsiasi genere, occorre la registrazione sui libri contabili del debitore, mentre per le cambiali, tratte o altri effetti di commercio occorre l'annotazione sui libri del debitore oppure del creditore. Naturalmente, i libri dovevano essere regolarmente tenuti. Fino al 1962 l'amministrazione finanziaria ammetteva in sottrazione il passivo risultante dai conti correnti bancari previa la esibizione delle copie degli assegni. Poi, con sentenza del 10 agosto 1962, n. 2527, la Corte di cassazione ritenne che i saldi passivi di conto corrente dovessero essere considerati debiti commerciali comuni e quindi assoggettati alla relativa documentazione. Inoltre, avendo ritenuto l'operazione bancaria una operazione di finanziamento, era necessario che il documento originale di apertura del conto avesse acquisito data certa precedentemente al decesso, il che era ottenibile con la registrazione presso l'ufficio del registro.

Con circolare del 6 giugno 1964, il Ministero delle finanze ordinò agli uffici del registro di rispettare rigorosamente la sentenza della Corte di cassazione per le successioni già aperte alla data della sentenza stessa. Con successiva circolare del 2 novembre 1964, il Ministero delle finanze precisò che la norma introdotta dalla sentenza della Corte di cassazione dovesse essere rispettata a partire dalla data della circolare precedente, che recepiva detta sentenza (6 giugno 1964).

Questa precisazione fu provocata dal fatto che gli ispettorati, in mancanza di una precisa decorrenza nella circolare del 6 giugno 1964, ritennero in buona fede che il nuovo sistema decorresse dalla data della sentenza. Tuttavia, tale sentenza praticamente portava alla impossibilità di far riconoscere i debiti per tutti gli eredi. Infatti, se il conto corrente apparteneva a un privato, i libri contabili non esistevano; se apparteneva a un commerciante, la situazione era identica, in quanto i commercianti non tengono (non essendovi obbligati) libri contabili. D'altra parte non vi poteva essere neppure un documento di registrazione, in quanto le aperture di conti correnti non vengono registrate. Conseguentemente, dalla sentenza della Corte di cassazione deriva una disparità di tributo tra

gli eredi. In particolare per gli eredi di commercianti i cui debiti siano derivati da cambiali o altri effetti di commercio la deduzione è ammessa quando risultino dai registri del creditore, mentre gli altri eredi — di non commercianti — non hanno questa possibilità di documentazione.

Pertanto, con la presente proposta di legge si vuole sanare e definire le controversie che sono tuttora pendenti dinanzi alle commissioni ed alla magistratura. I motivi che hanno ispirato il proponente, nonché le considerazioni che mi sono permesso di svolgere, portano il relatore ad esprimere senz'altro il suo parere favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALESI. Ho poche cose da aggiungere a quanto ha lucidamente espresso il relatore. Chiedo soltanto di voler correggere nel titolo quello che è un puro errore materiale: si tratta dell'articolo 45 e non dell'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270.

La mia proposta di legge mira a risolvere una situazione di incertezza in cui versano tutti gli uffici finanziari e gli istituti di credito, a causa dell'incompletezza, appunto, di questo articolo 45, che parla solo di debiti di commercio (ammessi in detrazione), mentre per quanto riguarda le cambiali o altri effetti pone la condizione che i relativi debiti siano annotati sui libri contabili. L'amministrazione finanziaria, alla quale mi sono rivolto per avere chiarimenti, ha ritenuto, sulla base dell'orientamento espresso dalla Commissione centrale delle imposte, che tutti i saldi passivi rientrano in questa categoria, per cui viene richiesta al contribuente l'esibizione degli assegni e di estratti notarili dei libri commerciali, oltre ad una dichiarazione di sussistenza del credito.

Nel 1962 la Corte di cassazione ha stabilito che tali debiti possano giustificarsi soltanto con la produzione dei libri di commercio, però siccome i conti correnti possono essere aperti anche da non commercianti, ha stabilito che per tale categoria sia necessario produrre il documento di apertura del conto munito di data certa. Di questo non è stato tenuto conto da parte degli uffici finanziari fino a quando, nel 1964, non è giunta la prima circolare del Ministero delle finanze, seguita, nel novembre dello stesso anno, da una seconda, con la quale in pratica si escludevano dalla detra-

zione i debiti bancari, per l'impossibilità di produrre la documentazione richiesta dalla Corte di cassazione.

La mia proposta tende a colmare questa lacuna e, per quanto mi risulta, anche l'amministrazione finanziaria vede di buon occhio questa proposta, anche se con alcuni emendamenti.

GIOVANNINI. Non è oggi in discussione la giustizia giuridica o morale delle detrazioni dei cosiddetti debiti di banca dall'asse ereditario ammesso ai fini della determinazione della quota netta su cui calcolare l'importo dell'imposta di successione.

Infatti questi debiti, quali operazioni bancarie in dipendenza di operazioni di credito, devono ricondursi alla nozione di debito di commercio ed implicano tutte le motivazioni dei debiti di questo tipo anche in dipendenza di eredità. Ma la questione non è questa. La questione vera e propria verte sulla dimostrazione, non come natura giuridica, ma pratica di questi debiti di banca.

Le operazioni bancarie sono anche frutto di manovre, di espedienti, con o senza concorso dell'istituto di credito interessato. Queste manovre esistono e sono favorite dal segreto bancario. Quindi la questione vera è la determinazione dell'epoca certa della nascita di queste operazioni, di questi atti debitori. La legge stabilisce in generale, nell'articolo 45, certe dimostrazioni. Inoltre il fatto di considerare questi debiti di banca alla stregua di quelli di commercio, dà luogo ad un processo istruttorio, da parte degli uffici delle successioni. Pertanto la proposta avanzata per equilibrare meglio la situazione e togliere dall'imbarazzo gli uffici, ma al tempo stesso per dare una base di maggiore certezza di diritto per tutte le parti, sia per il fisco che per gli aventi causa all'eredità, ci pare opportuna. La proposta, però, ci sembra ancora insufficiente nella sua formulazione. Per esempio alla lettera a) della proposta di legge si dice che i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti possono essere dedotti dall'asse ereditario se la loro esistenza è giustificata con la produzione, in originale o in copia autenticata da notaio, degli assegni tratti sul conto corrente, a partire dall'ultimo saldo attivo del conto. Ora l'epoca di questo saldo attivo potrebbe essere vicina o lontana dal momento dell'apertura della successione e il saldo quantitativo, verso il basso o verso l'alto, del conto corrente può avvenire in maniera repentina come in maniera graduale. Ma tutto questo

non dà la possibilità di individuare come certi assegni siano stati messi in circolazione. Di fronte al verificarsi di una eredità, ci sembra necessario, o quanto meno opportuno, che a questo sbarramento che appare giusto, ne debba seguire un altro che riguardi la precisazione della fine degli assegni bancari tratti sul conto corrente. Quindi la nostra proposta, che desidero tramutare in emendamento, è che gli assegni siano negoziati almeno tre mesi prima dell'apertura della successione.

Rimetto questa mia proposta alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Fra il quinto ed il sesto comma dell'articolo 45 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3270, sono inseriti i seguenti commi:

« I debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari possono essere dedotti dall'asse ereditario se la loro esistenza sia giustificata:

a) con la produzione — in originale od in copia autenticata da notaio — degli assegni tratti sul conto corrente, a partire dall'ultimo saldo attivo del conto;

b) con la produzione dell'estratto notabile dei libri di commercio della banca creditrice; ferma restando la necessità di produrre la dichiarazione di sussistenza di cui all'articolo 48.

Relativamente alle successioni apertes prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato già definito il debito d'imposta con la deduzione dell'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari e con il pagamento delle somme liquidate, ogni successiva contestazione afferente alla documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a campione e delle successive ingiunzioni fiscali.

Relativamente alle successioni apertes prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora definito il debito di imposta gli eredi potranno documentare i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma del presente articolo unico.

Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo che si tratti di pagamenti effettuati in seguito ad atti esecutivi proposti dalla finanza ».

Il Governo ha proposto il seguente articolo interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge in esame:

« Ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purché giustificati dalla seguente documentazione:

1) copia autentica dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 1° gennaio dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto;

2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'Istituto di credito anche per riassunto;

3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale rappresentante dell'Istituto di credito, controfirmata dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie prestate.

L'ammontare del saldo passivo ammissibile in detrazione, di cui al primo comma, si determina partendo dalla situazione contabile esistente alla data di riferimento e tenendo conto di tutti i prelievi effettuati a mezzo assegno ed addebitati al correntista e della somma di tutti i versamenti comunque accreditati allo stesso titolare del conto.

In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle finanze di avvalersi del servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Relativamente alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato già definito il debito d'imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta, deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle

successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.

Relativamente alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma del presente articolo unico.

Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il deputato Pietro Micheli propone il seguente sub-emendamento, sostitutivo del n. 1 del primo comma dell'emendamento governativo:

« 1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione dovrà risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto dei libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito ».

Il deputato Giovannini ha presentato il seguente sub-emendamento, aggiuntivo del seguente comma dopo il secondo:

« In ogni caso detta dimostrazione dovrà essere corredata degli assegni in copia autentica o legalizzati, tratti sul conto corrente bancario sempreché tali assegni siano negoziati almeno tre mesi prima dell'apertura della successione ».

SANTAGATI. In linea generale sono d'accordo sullo spirito della proposta di legge in esame, in quanto ha il fine di ovviare alle incertezze scaturite prima da una sentenza della Corte di cassazione e poi da due circolari ministeriali che in parte sono state attese e in parte disattese dai competenti uffici periferici. È evidente che non si poteva continuare ad andare avanti in questa situazione di incertezza e di ingiustizia (perché quando le circolari ministeriali erano applicate si provvedeva secondo lo spirito della sentenza della Corte di cassazione, mentre quando esse erano disattese gli eredi si trovavano in condizione di disagio rispetto al fisco).

Desidero tuttavia prendere piena cognizione sia dell'emendamento sia dei subemendamenti per poter esprimere nel merito un punto di vista più meditato.

BIMA. Ritengo che questa proposta di legge potesse essere surrogata da un ordine del giorno della Commissione, poiché si tratta di una sentenza della Corte di cassazione e di due circolari ministeriali. A parte il fatto che occorre risolvere anche situazioni che riguardano il passato, vorrei dire che con il nuovo testo il Governo stabilisce anche un principio, ed è a questo proposito che si pone la mia domanda. Dovremmo esaminare tutte le proposte di legge che ineriscono alla riforma tributaria e poi stabilire se certe proposte di legge abbiano connessione con questo disegno di legge, che mi auguro venga presto in discussione, perché potrebbero essere abbinata. Si tratta di stabilire principi che non sono recepiti nei criteri e nelle direttive della riforma tributaria; potremmo almeno discuterne parallelamente alla riforma stessa.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è perfettamente d'accordo su questa iniziativa parlamentare. Nonostante le preoccupazioni espresse dall'onorevole Bima — che per altro possono essere condivise — resta assodato che ci troviamo di fronte ad una serie di situazioni cui non si può porre rimedio se non attraverso questa proposta di legge. Aggiungo che nel maggio del 1966 era stato predisposto da parte dell'ufficio legislativo del Ministero delle finanze un disegno di legge, che poi per varie vicende non è più stato portato all'esame del Consiglio dei ministri e quindi del Parlamento.

Sono state suggerite alcune modifiche per ottenere una formulazione che si ritiene più precisa e quindi capace di realizzare meglio gli obiettivi della proposta di legge.

L'emendamento presentato dall'onorevole Micheli, onorevole Santagati, è stato presentato come sub-emendamento, soltanto per ragioni di praticità, ma in realtà si tratta di un emendamento autonomo. Quanto all'emendamento Giovannini esso mi sembra pleonastico, in quanto tutte le garanzie sono già previste nel testo dell'emendamento governativo.

SANTAGATI. Il Governo è d'accordo sull'emendamento Micheli?

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra di non avere nulla da obiettare.

Quanto alla osservazione dell'onorevole Bima, vorrei rilevare che in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo della proposta di legge proponiamo una dizione più rigida,

cioè: « Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge », e questo senza eccezione, in modo da essere al sicuro in ordine ai termini di prescrizione che potrebbe investire problemi di bilancio.

BECCARIA, *Relatore*. Il testo del Governo mi pare meglio formulato e ritengo ulteriormente chiarificatore l'emendamento Micheli.

Quanto all'eventualità di una frode fiscale che preoccupa il collega Giovannini, non mi sembra che possa sussistere, anche perché, per porla in atto, ci dovrebbe essere un'assoluta partecipazione dell'istituto bancario e questo mi sembra assai improbabile.

SANTAGATI. Sono pienamente d'accordo con il testo presentato dal Governo che, a mio giudizio, sembra esprimere meglio quelli che sono gli intendimenti del legislatore.

Riguardo alle preoccupazioni avanzate dal collega Giovannini su eventuali frodi fiscali penso che queste siano assolutamente impossibili da realizzare. Pertanto credo che il problema non sussista.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento Micheli, tendente a sostituire, al primo comma del testo governativo, il n. 1) con il seguente:

« 1) Dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione dovrà risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto sui libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'emendamento Giovannini, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma del nuovo testo proposto dal Governo, il seguente comma:

« In ogni caso detta dimostrazione dovrà essere convalidata dagli assegni, in copia autentica o legalizzata, tratti sul conto corrente bancario, sempre che tali assegni siano stati negoziati almeno tre mesi prima dell'apertura della successione ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Do lettura dell'emendamento proposto dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico, quale risulta a seguito della approvazione del sub-emendamento Micheli:

Ai fini dell'applicazione dei tributi successivi, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purché giustificati dalla seguente documentazione:

1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione dovrà risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto sui libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito;

2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito anche per riassunto;

3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale rappresentante dell'istituto di credito, controfirmata dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie prestate.

L'ammontare del saldo passivo ammissibile in detrazione, di cui al primo comma, si determina partendo dalla situazione contabile esistente alla data di riferimento e tenendo conto di tutti i prelievi effettuati a mezzo assegno ed addebitati al correntista e della somma di tutti i versamenti comunque accreditati allo stesso titolare del conto.

In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle finanze di avvalersi del Servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

Relativamente alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato già definito il debito d'imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta, deve ritenersi rinunciata ad ogni

effetto, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.

Relativamente alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma del presente articolo unico.

Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo il seguente nuovo titolo della proposta di legge:

« Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge che consta di articolo unico sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge Giomo: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317); Cattaneo Petrini Giannina: Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi (Urgenza) (1815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge Giomo: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico »; Cattaneo Petrini Giannina: « Definizione dei benefici fiscali a favore delle im-

prese industriali ed artigiane trasferite nel centro storico di Assisi ».

Il Governo ha chiesto di fare una dichiarazione preliminare.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge Giomo (sia pure con un emendamento che sarà tempestivamente comunicato a tutti i colleghi) perché tende a sanare una situazione che riteniamo anormale. Per altro non possiamo ignorare che sono state presentate sull'argomento altre proposte di legge, non ancora assegnate alla Commissione, per cui vorrei pregare di rinviare questa discussione, in modo che l'argomento possa essere trattato compiutamente e sarei grato a tutti i membri della Commissione se volessero intervenire presso il Presidente della Camera affinché l'assegnazione a questa Commissione delle nuove proposte di legge sia fatta al più presto, in modo che si possa affrontare questo tema la prossima settimana.

VESPIGNANI. Vorrei che vi fosse un preciso impegno a discutere queste proposte di legge la prossima settimana.

PRESIDENTE. Posso assicurare che questo argomento sarà posto al primo punto dell'ordine del giorno di una seduta della prossima settimana.

Rinviamo pertanto ad allora la discussione di queste proposte di legge e delle altre che saranno successivamente ad esse abbinate.

Rimessione in Assemblea della proposta di legge Napolitano Francesco ed altri: Modificazioni all'ordinamento della guardia di finanza e integrazioni della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (1799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Napolitano Francesco: « Modificazioni all'ordinamento della guardia di finanza e integrazione della legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

Avverto che il Presidente della Commissione difesa, investita del parere i cui termini sono scaduti, ha chiesto un rinvio della discussione.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo chiedo alla Commissione il rinvio della discussione di questo provvedimento, in quanto sono pen-

denti intese tra i Ministeri del tesoro, della difesa dell'interno e delle finanze per addivenire ad una soluzione accettabile. Sono stato altresì invitato — purtroppo — a comunicare che nella eventualità che la Commissione non intenda, nella sua discrezionalità, aderire a questa richiesta, sarò costretto a presentare formale richiesta di rimessione in Aula della proposta di legge.

NAPOLITANO FRANCESCO. Questa proposta di legge è da tempo all'esame della Commissione difesa che, se lo avesse voluto, avrebbe già potuto prendere una decisione da quindici giorni, se non da un mese. Non si capisce quindi a cosa serva questo rinvio, se non ad affossare la legge. Ritengo, d'altra parte, che non vi sia nessuna difficoltà a che noi si inizi immediatamente la discussione, avendo già la Commissione bilancio espresso parere favorevole. Comunque, di fronte alla esplicita minaccia del Governo di rinviare in Aula la proposta di legge, accetto il rinvio.

BRANDI. A questo punto la questione si fa squisitamente politica e il Governo deve una volta per tutte dirci chiaramente quale è il suo pensiero e quali sono le sue intenzioni. Ormai è più di un mese che si sarebbe potuta discutere questa proposta di legge e si è sempre trovato il modo per evitarlo. Ora ci dica il sottosegretario se nella prossima settimana sarà finalmente possibile affrontare la discussione, perché se così non fosse, allora il rinvio non avrebbe alcun senso.

PRESIDENTE. Mi giunge in questo momento comunicazione che, con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento al Presidente della Camera, il Governo, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, ha chiesto la rimessione in Assemblea del provvedimento.

La discussione è pertanto sospesa.

Discussione della proposta di legge Azimonti ed altri: Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi » (1393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Azimonti, Cattanei, Santi, Durand de la Penne, Galli, Belci e Marchetti: « Modifiche alla legge 29 novembre 1965,

n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi ».

L'onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Con la legge 29 novembre 1965, n. 1323, veniva disposto che « per il residuo del mutuo concesso dall'IMI a nome e per conto dello Stato alla Cooperativa marinara " Garibaldi ", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1950, n. 348, per il ripristino della nave " Nino Bixio ", è consentita la estinzione totale o parziale mediante rinuncia della cooperativa marinara « Garibaldi » a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato ».

Sta di fatto che a tale disposto non si è potuto dare attuazione a causa di varie e complesse difficoltà presentatesi nell'accertamento dei crediti diversi vantati dalla Società verso lo Stato e ciò anche in relazione al tempo necessario per la definizione delle pratiche di risarcimento dei danni di guerra subiti dalle navi di proprietà della cooperativa medesima.

Queste difficoltà, che hanno comunque reso non facile l'applicazione del disposto della legge n. 1323, hanno provocato l'aggravamento della posizione debitoria della cooperativa, e ciò per effetto del cumulo degli interessi passivi che nel frattempo si vanno maturando sul mutuo stesso, mentre contestualmente il valore cauzionale della motonave « Nino Bixio », posta a garanzia del mutuo stesso, tende a diminuire sempre di più.

Da ciò scaturisce l'esigenza di modificare il primo comma dell'articolo unico della legge n. 1323, nel senso di stabilire che il residuo mutuo per il quale si consente la estinzione, comprenda sia la quota capitale sia gli interessi convenzionali e di mora maturati fino alla data di applicazione della legge. A tal fine si sostituiscono le parole « per il residuo mutuo » con le parole « per il residuo credito derivante dal mutuo ». Inoltre si dispone l'estinzione totale del debito suddetto, eliminando le parole « o parziale » dal testo vigente. L'estinzione totale del residuo debito della « Garibaldi » viene prevista, oltre che per definire più rapidamente la questione, anche nella presunzione che l'importo globale delle pretese e delle rivendicazioni creditorie della cooperativa è ragguagliabile all'ammontare del predetto residuo debito.

D'altra parte una disposizione di questo genere da applicarsi alla cooperativa « Gari-

baldi », di fatto non fa che ripetere l'uguale trattamento che lo Stato ha riservato nel passato a beneficiari di mutui di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75, cioè a piccoli pescatori e armatori sinistrati dalla guerra.

Infine, per evitare incertezze sulla natura dei crediti cui la società dovrà rinunciare ai fini di detta estinzione totale, si ravvisa necessario sostituire alle parole « mediante rinuncia della Cooperativa " Garibaldi " a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato le seguenti parole « contro rinuncia della Cooperativa marinara " Garibaldi " a tutte le sue ragioni di credito, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprietà ».

Il relatore raccomanda quindi alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 29 novembre 1965, n. 1323, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

« Per il residuo credito derivante dal mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara " Garibaldi ", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave " Nino Bixio ", è consentita la estinzione totale contro rinuncia della cooperativa marinara " Garibaldi " a tutte le sue ragioni di credito, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprietà ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1969

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge discussi nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Norme in materia di pagamento delle vincite del lotto » (1310).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge Bressani ed altri: « Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali (930).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica al terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1438).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Proposta di legge Alesi: « Norme integrative ed interpretative dell'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sul-

le successioni, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi conti correnti bancari » (297).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge Azimonti ed altri: « Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara " Garibaldi " » (1393).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Menicacci, Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Castellucci, Catella, Cesaroni, Ciampaglia, Conte, Curti, De Ponti, Giovannini, Laforgia, Lenti, Micheli Pietro, Masciella, Alesi, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Quaranta, Raffaelli, Santagati, Scipioni, Serrentino, Silvestri, Specchio, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO